

IL CARCERE MINORILE RISOLVE LE PROBLEMATICHE E LE DIFFICOLTÀ DEL MINORE? (*)

GIORGIO BATTISTACCI (**)

Dare una risposta all'interrogativo che mi viene posto con la domanda che forma oggetto della relazione affidatami: « Il carcere minorile risolve le problematiche e le difficoltà del minore? » è molto agevole. La risposta non può che essere negativa. Il carcere non risolve in via generale le problematiche e le difficoltà di nessuno e tanto meno dei minori, anzi spesso le aggrava. Il carcere per i minori infatti non fa che ribadire e sanzionare la emarginazione, la diversità, la separatezza di certi soggetti nei confronti della società ed è spesso occasione di contatto con soggetti più pericolosi e più stabilizzati sulla via del delitto e quindi scuola di delinquenza. È stato osservato giustamente che la pena detentiva si risolve quasi sempre nell'unico effetto di realizzare la segregazione del condannato dalla società senza la preoccupazione di rimuovere le cause che stanno all'origine del comportamento deviante. Ciò crea l'equivoco che l'espiazione della pena serva a restituire alla società soggetti perciò solo recuperati, mentre è evidente che, essendo rimasto immutato il rapporto della società e delle istituzioni nei loro confronti, il nuovo contatto sociale non può che riprodurre, spesso in modo aggravato, la situazione di conflitto preesistente.

Queste conseguenze sono risentite in modo particolare e quasi esclusivo dai soggetti meno forniti di mezzi economici e meno provveduti, i quali, a differenza degli appartenenti ad altri gruppi sociali, vedono in via generale annullata definitivamente la possibilità di un loro reinserimento sociale: tutto ciò dimostra la contraddizione di fondo della istituzione carceraria.

(*) Relazione tenuta al Convegno: *Condizione carceraria in Italia: realtà e prospettive*. Spoleto 25-26 novembre 1978.

(**) Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia.

Se anche con il nuovo ordinamento penitenziario, applicabile anche ai minori, in attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 27, Cost., si è teso a porre l'accento sulle finalità rieducative e di recupero, soprattutto per i minori, il perseguimento di tali finalità appare sempre meno realizzabile e ciò sia per l'artificiosità della vita nelle prigioni, per l'isolamento al quale esse costringono, per il tipo di relazioni conflittuali che si stabiliscono tra il personale e i detenuti e pure tra detenuti e detenuti.

Ma pure se si pone l'accento sulla finalità della difesa sociale, anche tale finalità viene sempre più a vanificarsi. Infatti sempre più frequenti, in Italia ma anche in molti altri paesi, sono le evasioni, le rivolte, le aggressioni che si verificano negli istituti carcerari per cui i luoghi creati per combattere i delitti diventano essi stessi occasione per la loro commissione.

Ora non esistono molti modi per mantenere il controllo delle comunità-carcere come esigenze di ordine pubblico certamente impongono. Si possono accentuare le modalità della disciplina, le forme di controllo, l'esercizio dell'autorità, ma tale scelta potrebbe finire per essere in contrasto con gli orientamenti maturati anche sul piano legislativo (come dimostra il nuovo ordinamento penitenziario), i quali tendono verso modalità diverse di disciplina, verso la personalizzazione dei trattamenti e la partecipazione del detenuto alla gestione della collettività. Oltretutto la scelta appare contraria alle attese degli interessati, senza un certo consenso dei quali risulta impossibile una corretta gestione carceraria: a tal fine sarebbe indispensabile per lo meno attuare diverse dimensioni quantitative delle carceri, un maggiore collegamento dei detenuti con la comunità territoriale e con le famiglie, diverse condizioni di vita, una suddivisione dei detenuti negli stabilimenti di pena secondo criteri di pericolosità il più possibile obiettive.

Se dunque le carceri possono essere occasione per i delitti o incentivazione sulla via della professionalizzazione della delinquenza possono finire per non rispondere neppure alle giuste finalità di difesa sociale.

Per quanto riguarda i minori vanno aggiunte altre due considerazioni. La prima è quella comune a tutti i detenuti ma con conseguenze ancora più catastrofiche per minori, cioè che il minore condannato, imprigionato e perciò etichettato come deviante e delinquente troverà quasi sempre ostacoli insormonta-

bili per un inserimento nella vita associata e, in particolare, in un'attività lavorativa che sola potrebbe consentirne il recupero.

La seconda, anche questa in gran parte comune a tutti i detenuti, è che il maggior numero dei minori che entrano in carcere (circa diecimila all'anno) vi entrano in custodia preventiva, essendo invece i minori in prigioni scuola, cioè in stabilimenti carcerari destinati alla espiazione di una pena definitiva, solo poche centinaia (meno di cinquecento). Anzi il numero delle custodie preventive tende a crescere sia per un certo incremento della delinquenza e per la fase drammatica che attraversa il paese, che porta a privilegiare il momento repressivo e custodialistico, e sia perché sono venute meno altre strutture custodialistiche, come le case di rieducazione, dove era possibile appoggiare i minori.

Ora i minori entrano in custodia preventiva quasi mai a seguito di ordini di cattura emessi dalla autorità giudiziaria, ma ordinariamente perché sono arrestati dalla polizia in flagranza o quasi flagranza di reato. Quindi il loro impatto con il carcere avviene in modo del tutto occasionale senza alcun collegamento con una ragionata valutazione del fatto e della reale pericolosità del suo autore: esso appare così spesso una misura sproporzionata e controproducente. Avviene poi che, mentre i procuratori della repubblica minorili generalmente si preoccupano di decidere abbastanza celermente in merito alla libertà provvisoria del minore, non altrettanto avviene allorché il minore sia coimputato con un adulto e la competenza a decidere sulla sua sorte spetti all'autorità giudiziaria ordinaria la quale, magari per giuste esigenze istruttorie, lascia che il minore rimanga in custodia preventiva per molto tempo, come purtroppo avviene spesso nel nostro paese, malgrado la normativa in materia di durata di custodia preventiva, che pure è sempre molto lunga, dove circa metà della popolazione carceraria è rappresentata da soggetti in stato di custodia preventiva. Il fatto poi assume una gravità eccezionale se si considera che un numero rilevante di minori in custodia preventiva (circa un quarto) viene collocato presso stabilimenti ordinari in sezioni che si differenziano da quelle degli adulti solo per una etichetta che viene apposta al loro ingresso o a quello delle celle in cui i minori vivono: naturalmente ciò causa un loro pericoloso contatto con i detenuti adulti.

Va ancora osservato che la fase della custodia preventiva è quella che viene meno accettata dai detenuti: infatti mentre la

fase di espiazione trova spesso un atteggiamento di accettazione da parte del detenuto, soprattutto se questo è convinto della sua colpevolezza, diversamente avviene per la custodia preventiva che viene vissuta come una fase di incertezza sulla propria sorte e come una misura sproporzionata e spesso ingiusta, soprattutto se si è convinti della propria innocenza e se essa ha, come avviene di fatto, una lunga durata. Non a caso le maggiori agitazioni e i più frequenti casi di rivolta si riscontrano, almeno per ciò che riguarda i minori, negli stabilimenti di custodia preventiva.

Il codice di procedura penale (agli articoli 206, cod. pen. e 246, u.c. e 257, cod. proc. pen.) e la legge minorile prevedono la possibilità di sostituire alla detenzione preventiva l'internamento del minore in un riformatorio giudiziario. Con la legge n. 888 del 1956 poi si prevedeva che la detenzione preventiva dei minori fosse eseguita nell'istituto di osservazione, intendendosi così escludere il loro ingresso in carcere proprio perché ci si rendeva conto dell'effetto traumatizzante della carcerazione per la personalità del minore, tale cioè da pregiudicare ogni intervento rieducativo. Quindi da un ventennio il carcere minorile non avrebbe dovuto più esistere se non come sezione dell'istituto di osservazione e la detenzione avrebbe dovuto essere finalizzata alla diagnosi della personalità del minore: unica eccezione le prigioni scuola alla quale sono destinati i minori in espiazione di pena. Invece è accaduto il contrario perché, come si è detto, la popolazione minorile in custodia preventiva si è incrementata, gli istituti di osservazione hanno scarsamente funzionato e di fatto non esistono più, soprattutto dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 616 del 1977 che ha affidato la predisposizione dei servizi e delle strutture della rieducazione (il settore amministrativo di competenza del Tribunale per i minorenni) all'ente locale.

Ma a parte questo, se anche è necessario evitare nel più gran numero di casi le custodie preventive, per quello che sopra si è detto, appare ugualmente pericoloso l'orientamento contenuto in molte legislazioni minorili e seguito da molti giudici minorili di sostituire la custodia con altre misure pure detentive e comunque istituzionalizzanti in maniera chiusa per rispondere ad esigenze vere o supposte di difesa sociale e di rieducazione dei minori.

Innanzitutto, per quanto attiene alle misure di sicurezza detentive (del tipo riformatorio), a parte la polemica che investe

da tempo e giustamente la distinzione tra pene e misure di sicurezza, va rilevato che la distinzione suindicata rimane del tutto incomprensibile per il minore anche perché gli istituti non appaiono differenti tra loro: i minori invece preferiscono una sanzione con la quale chiudere il conto da loro aperto con la società e uscire da uno stato di incertezza di una misura indeterminata nella sua durata e che, essendo legata ad una valutazione della loro persona e della loro condotta, li pone in condizione di dipendere dalla valutazione di coloro che li hanno in trattamento.

In secondo luogo non può sottacersi che l'affidamento di un minore ad istituzioni chiuse (del tipo casa di rieducazione e simili) in alternativa al carcere, che sembrava la soluzione migliore e largamente diffusa, soprattutto in passato, per realizzare da parte del giudice minorile un'opera di rieducazione e di recupero dei minori, si è rilevata una misura ugualmente pericolosa e inidonea allo scopo in quanto conservava molti dei caratteri del carcere, mutando solo aspetto e denominazione. Si è avvertito anzi che essa aveva un aspetto paternalistico e si inquadrava nel ruolo assunto sin dall'inizio dalle corti giovanili ispirate ad esigenze di controllo sociale e tali da realizzare una precoce stigmatizzazione di soggetti appartenenti alle classi popolari e soprattutto a fasce di sottoproletariato. Ciò appare tanto più grave quando interventi della natura sopraindicata vengono attuati perché difettano strutture socio-assistenziali o perché dei minori hanno dato manifestazioni di irregolarità della condotta o del carattere — come stabilisce la vigente legge minorile — in conseguenza della mancanza o della inadeguatezza di tali strutture, magari senza che abbiano commesso alcun reato. Ciò purtroppo si verifica anche nel nostro paese o, almeno, in certe aree abbastanza ampie di esso, dove maggiore è la povertà e più insufficienti sono i servizi socio-assistenziali.

Tutto questo ha finito anche per mettere in discussione, pure nel nostro paese, sull'eco dei rilievi fatti in altri paesi, e in particolare, negli Stati Uniti di America (vedasi: PLATT, *L'invenzione della delinquenza*, Guaraldi Editore, 1975) la funzione e l'esistenza stessa dei Tribunali minorili, considerati più dannosi che utili per i minori, anche se dotati del potere di adottare decisioni rivolte ad evitare ai minori un precoce impatto con il carcere (ad es. il perdono giudiziale per quanto attiene la nostra legislazione).

Si è osservato anche che, a volte, il minore rigore che caratterizza le giurisdizioni minorili non sempre è risultato un vantaggio per i minori. Può avvenire, infatti, che la benevola disposizione dei giudici minorili nei confronti dei minori si esprima in atteggiamenti paternalistici con la conseguenza di portare alcuni giudici a un minore scrupolo nella valutazione delle prove e nel rispetto di norme e di criteri interpretativi che possono giovare all'imputato. Tutto questo risulta più pericoloso anche per il fatto che i minori che subiscono l'impatto con la giustizia penale minorile, appartenendo ai ceti più poveri e depressi, mancano spesso di difensore di fiducia a differenza degli adulti.

Ma in via più generale può osservarsi che le critiche che investono l'istituzione carceraria, delle quali sin qui si è parlato, con particolare riferimento ai minori, vengono a riguardare anche in certa misura l'intervento penale, come sottolineava il giudice LA GRECA in una sua relazione dal titolo: « L'intervento penale nei confronti del minore » (*Foro It.*, 1976, p. V, pag. 255). Egli afferma che: « il sottinteso che anima la presenza e l'operatività del diritto è che intorno ad esso converga nelle grandi linee il consenso dei cittadini ». « Non ci si può quindi sorprendere se, nel momento in cui aumenta la conflittualità e si contrappongono differenti modelli comportamentali e differenti schemi di valutazione, il diritto perda il suo valore e la sua efficacia di punto di riferimento e si possa giungere, con alcuni studiosi francesi (WEINBERGER, JAKULOVIC, ROBERT, "Il declino del diritto... come strumento di controllo sociale", in *La questione criminale*, 1976, I, 73), a dire che esso appare in declino quale strumento di controllo sociale ». Ciò sembra in contrasto con la tendenza prevalente nel nostro paese di invocare maggiori interventi del giudice penale e di attribuire al giudice maggiori poteri anche in materia penale e di natura discrezionale per ciò che attiene la commisurazione della pena e l'applicazione dei benefici al momento della decisione.

Per quanto riguarda i minori in particolare, poi, l'intervento penale risulta a volte per essi incomprensibile allorché il fatto considerato dalla legge come reato non è da loro compiuto con la consapevolezza di compiere un illecito e di attentare al bene che la legge penale è rivolta a proteggere. Infatti a volte può accadere che un minore compia un illecito per punire i suoi genitori che non si curano di lui o per richiamare su di lui la loro attenzione o lo compia perché sollecitato in modo irresistibile.

bile per lui da certi richiami dei mass-media (ad es. certi furti di veicoli compiuti semplicemente per correre poi sul veicolo asportato ma senza l'intenzione di tenerlo in via definitiva).

A nostro avviso ci si dovrebbe porre il problema per tutti, ma soprattutto per i minori, di avviare un processo inverso, partendo dalla considerazione che l'intervento penale è per sua natura molto costoso e spesso inutile per la collettività e causa di gravi sofferenze per il singolo. Bisognerebbe ricorrervi il meno possibile e solo nei casi in cui il danno sociale sia molto grave e altri interventi risultino inutili. Si dovrebbe invece individuare una serie di comportamenti per i quali sia possibile giungere alla decriminalizzazione, come è avvenuto giustamente e di recente nel nostro paese per la detenzione di stupefacenti per uso personale. Inoltre bisognerebbe battere la via della ricerca di sanzioni alternative alla detenzione.

Tra l'altro non va sottaciuto che le sanzioni da eseguirsi in libertà hanno pure il vantaggio di coinvolgere in qualche modo la collettività che è rimasta sempre purtroppo estranea ai problemi della giustizia penale.

L'accento ora ora posto sulle funzioni della collettività, in particolare quella locale, ci induce ad affermare che, soprattutto per i minori, sarebbe necessario operare un'inversione di tendenza profonda che privilegi concretamente il momento della prevenzione e che dia per scontata la considerazione che molto spesso davanti al giudice minorile compaiono ragazzi autori di fatti puramente occasionali e che gli episodi in cui essi sono coinvolti pongono in evidenza un bisogno del ragazzo di natura assistenziale ed educativa rispetto al quale l'intervento penale risulta del tutto incongruo.

Tale nuovo indirizzo appare tracciato dal D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, n. 616, emanato dal Governo per l'attuazione della delega contenuta nella legge n. 382 del 1975, con il quale, all'art. 23, sono stati trasferiti ai Comuni (o meglio ai loro consorzi o alle loro aggregazioni comprensoriali) una serie di funzioni amministrative gestite sino ad ora dal Ministero di grazia e giustizia, tra le quali quelle attinenti agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della sua competenza civile e amministrativa-rieducativa, con la sola esclusione cioè delle competenze di natura strettamente penitenziaria, cioè relative all'applicazione di

misure penali (custodia preventiva, esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza). Le funzioni suindicate sono state ricomprese in quelle attinenti la beneficenza (o meglio l'assistenza) pubblica di competenza dell'ente locale.

Con la norma suindicata per la prima volta gli enti locali sono stati chiamati ad impegnarsi sul fronte del disadattamento e della giustizia in genere (oltre agli interventi relativi ai minori l'art. 23 trasferisce infatti, come è noto, ai Comuni altri compiti attinenti alla giustizia).

Sin qui tale settore era considerato estraneo agli interessi delle comunità locali ed era stato affidato a strutture separate che lo avevano sempre gestito in maniera separata ed esclusiva. È stato giustamente rilevato che al fondo di tale scelta di separazione stava il timore di affrontare il problema della devianza in quanto si trattava di un nodo capace di far emergere le contraddizioni della società per cui il problema era sempre affrontato considerando il comportamento deviante come specifico e particolare di soggetti ritenuti « diversi » da penalizzare e da emarginare.

Tale impostazione aveva portato così ad una netta divisione tra il sistema dei servizi sociali e il sistema penale o in un senso più ampio il sistema dei servizi della giustizia, compresa quella minorile. Se anche una certa integrazione tra i due sistemi si era realizzata negli ultimi anni, soprattutto dopo l'emanazione della legge sull'adozione speciale, nel settore della competenza civile della magistratura minorile, in quanto i servizi locali avevano iniziato a collaborare con i Tribunali per i minorenni, la separazione era rimasta netta per il settore della competenza amministrativa, quella cioè attinente direttamente alla devianza e al disadattamento giovanile.

Per il settore della devianza era sempre mancata una corretta conoscenza e informazione del fenomeno da parte della collettività aumentando la deresponsabilizzazione di questa in proposito. Nessun programma di sviluppo economico e sociale ha così mai recepito in sé i problemi della devianza e quelli connessi alla giustizia penale cercando di integrarli nella programmazione della politica sociale. I servizi della giustizia in tale settore hanno così avuto, come accennato, sempre un carattere particolare ed autarchico e sono stati prevalentemente rivolti a finalità custodialistiche, con preoccupazioni prevalenti di difesa sociale.

Eppure i cittadini che entrano nel circuito penale o nelle strutture previste per la devianza sono per larga parte anche utenti del sistema dei servizi sociali o lo sono stati in passato. Esiste tutta una ampia letteratura sulla « carriera » dei giovani emarginati che crescono nei quartieri di periferia o negli istituti di assistenza, incontrano gravi difficoltà nel loro inserimento scolastico e lavorativo e finiscono per entrare nel giro dei gruppi caratterizzati da comportamenti antisociali.

Vi è quindi una stretta connessione tra servizi sociali locali e servizi della giustizia nonché il sistema attinente la devianza o addirittura il settore penale. Si avverte pure che dove i servizi sociali sono più carenti viene ad assumere maggior rilievo il complesso delle strutture rieducative e penali approntate dallo Stato.

Inoltre lo sviluppo dell'area della devianza e l'assunzione di certe sue particolari caratteristiche è anche connesso allo sviluppo economico sociale di una certa area territoriale o meglio al suo mancato sviluppo per cui la programmazione territoriale sul piano economico e su quello sociale viene ad avere una diretta incidenza pure sull'allargamento o sul restringimento dell'area della devianza.

Ma la dimostrazione che tra i due sistemi suindicati esiste una continuità e, al limite, una identità di oggetto è data dal fatto che si è acquistato sempre più la consapevolezza che i problemi dei minori che si presentano di fronte alla magistratura minorile (dal momento del civile a quello dell'amministrativo o addirittura del penale) sono un tutt'uno con i problemi della gioventù in genere del nostro paese e della società nella quale i giovani sono chiamati a nascere e a vivere. Appaiono infatti evidenti i nessi causali esistenti tra condizione attuale dei bisogni dei minori e carenze della famiglia, da un lato, e molteplici situazioni sociali deficitarie, dall'altro, quale la mancanza o l'inadeguatezza di una politica del territorio, dell'abitazione, dei trasporti, dell'occupazione, della scuola, dell'educazione e della cultura a tutti i livelli, anche popolari, della sanità, della previdenza, dei servizi in genere e anche il distorto e disordinato sviluppo generale del paese con la mancata soddisfazione di tanti bisogni pubblici e sociali.

Tutti questi fatti sono cause generatrici di fenomeni di ribellione e di rifiuto o di disimpegno e di disperazione così diffusi nel mondo giovanile.

In tutti questi settori appare evidente come sia necessario operare attraverso diverse scelte politiche riformatrici a livello nazionale e locale, capaci di incidere sulle cause che creano i bisogni e i problemi sopra accennati.

In tutti questi settori sembra decisivo l'apporto delle regioni e degli enti locali in genere la cui azione si inquadra nell'ambito della politica regionale.

Le regioni infatti hanno attribuita una competenza spesso piena anche di natura legislativa in molti dei settori suindicati in forza dell'art. 117 Costituz.. Soprattutto va rilevato che dal sistema costituzionale emerge che la regione è l'ente che si occupa della politica dei servizi sociali sul territorio sul quale esercita i suoi poteri. Pertanto la regione viene ad essere centro dei servizi sociali che interessano la collettività regionale e che devono rispondere ai bisogni di tutti i componenti tale collettività: tra questi sembra sia necessario prendere in considerazione innanzitutto i giovani. Essi infatti, se i loro interessi e le loro esigenze vengono intese in una prospettiva globale, hanno bisogno di servizi unitari e non settoriali, che investano tutti i minori e non li ripartiscano secondo categorie legali di appartenenza (es. illegittimi, orfani, handicappati, ecc.), servizi che siano il meno possibile tecnici e il più possibile « politici » nel senso che non assumano caratteri emarginanti e siano capaci di sollecitare la partecipazione dell'ambiente, che siano polivalenti, cioè atti ad affrontare in modo globale e a tutti i livelli i bisogni del singolo, della famiglia e della comunità, che partano sempre dall'accertamento della reale condizione e dei concreti bisogni dei minori.

In questo quadro avverrà il superamento del vecchio e tradizionale modo di intendere l'azione assistenziale in genere e per i minori in particolare, che assumeva caratteri clientelari e settoriali e forme emarginanti, privilegiando la istituzionalizzazione degli assistiti e si attuerà quel modo diverso di intendere l'assistenza quale viene configurato dall'art. 22 D.P.R. 616 e dai progetti in discussione al Parlamento sulla riforma dell'assistenza.

Un'azione socio-assistenziale siffatta non potrà che impostarsi in maniera unitaria e con riferimento ad ambiti territoriali nel cui seno possono trovare unificazione tutti gli interventi ed i servizi in quanto nell'ambito territoriale potranno essere identificati i reali bisogni ed essere apprestati i rimedi più diversi e

più idonei chiamando a collaborare le energie e le disponibilità di tutti e privilegiando il momento preventivo e promozionale. Per questo l'art. 25 D.P.R. suindicato attribuisce i compiti attinenti a tale azione socio-assistenziale ai Comuni singoli o associati nei consorzi e nei comprensori. Saranno quindi i Comuni che dovranno procedere alla creazione, alla unificazione e al coordinamento dei diversi interventi e servizi per tutti i cittadini e per i minori in particolare nell'ambito di quella unità locale dei servizi che si dovrebbe costituire a livello di quartiere nelle città maggiori, di Comune e sue adiacenze per le città medie e di comprensorio per i centri minori, prevedendo anche sue articolazioni in ambiti più limitati territorialmente (distretti, comunità minori, ecc.). Nelle unità locali potranno trovare collocazione una serie di servizi socio-assistenziali per i minori, alcuni specifici per loro (parchi gioco, comunità giovanili, gruppi appartamento, focolari, ecc.) ed altri per tutti, ma in cui possono essere affrontati problemi giovanili (consultori familiari, centri di vita associata, ecc.) servizi che dovrebbero collegarsi con i servizi sanitari, scolastici, culturali, sportivi del territorio. I servizi suindicati potranno e spesso dovranno utilizzare iniziative spontanee che si muovono nella logica e secondo gli indirizzi che ispirano l'attività del servizio stesso (dalle famiglie disponibili per gli affidamenti, a gruppi di giovani e movimenti di base esistenti nei quartieri, a piccole strutture di sostegno e di appoggio di natura privata, ecc.). Queste iniziative spontanee, da un lato, rispondono alle esigenze partecipative emergenti dalla società civile e, dall'altro, vengono a tenere conto del fatto che la soddisfazione di certi bisogni non può essere data semplicemente da servizi, che possono presentarsi ancora con un volto anonimo ed estraneo, ma richiede la collaborazione di tutta la comunità in un atteggiamento di solidarietà e di presa in carico effettivo dei problemi di ciascuno.

Resterà alla regione il compito di realizzare un assetto territoriale interno che costituisce non una semplice razionalizzazione organizzativa, ma un modo per riequilibrare risorse e servizi in relazione ai bisogni delle popolazioni e alle energie e capacità partecipative di queste: su questo piano sarà determinante l'attività legislativa e programmatica propria della regione.

La regione poi probabilmente dovrà provvedere a realizzare o perlomeno a promuovere e a sostenere servizi che devono

superare per le loro caratteristiche e finalità l'ambito del Comune o del comprensorio, soprattutto là dove non esistono Comuni o centri urbani di grande rilievo, come in alcune regioni del nostro paese, almeno in attesa che venga riconsiderato il nostro tessuto territoriale (eventuale soppressione delle Province, costituzione di un nuovo ente intermedio, riagggregazione di nuovi Comuni, creazione di un Comune diverso per territorio e funzioni, ecc.). Dovrà infine provvedere, anche in forza della sua competenza in materia di istruzione professionale alla formazione del personale più vario occorrente per le diverse iniziative e per i diversi servizi (infermieri, terapisti, animatori sociali, assistenti sociali, educatori, ecc.).

Volendo a questo punto cercare di indicare specificamente le iniziative da attuare nell'ambito di ogni comprensorio dalle comunità locali ai fini di una opera di prevenzione e di recupero dei minori che hanno dato dei segni di irregolarità della condotta o del carattere occorre dire che bisognerebbe superare quelle tradizionali del ricovero nella casa di rieducazione e anche dell'affidamento al servizio sociale. Per il primo vanno ricordati gli inconvenienti gravi della istituzionalizzazione, cui sopra si è fatto cenno, e per il secondo il fatto che è spesso vissuto dai minori come una forma di vigilanza repressiva anche perché sin qui era emanazione dell'organizzazione giudiziaria.

Le vie da seguire per un recupero dei minori già avviati verso il disadattamento sembrano essere diverse. Innanzitutto andrebbe battuta la via degli affidamenti familiari intesi non come una nuova istituzione o una sistemazione completa del minore in una casa famiglia ma come inserimento in un nucleo familiare appartenente ad una comunità locale disposto ad accogliere il minore disadattato, magari con la collaborazione di altre famiglie. Inoltre bisognerebbe pensare alla creazione di comunità-alloggio, di gruppi appartamento idonei a fornire al minore una collocazione, un punto di riferimento, un luogo al quale egli possa appoggiarsi per frequentare un corso scolastico o professionale o per avviarsi a un lavoro.

Il minore potrà risiedervi a tempo pieno o parziale, la comunità, il gruppo dovrà avere evidentemente un numero limitato di ospiti e trovare il suo inserimento nell'ambito di un quartiere che la sostenga; esso potrà essere l'occasione per il ragazzo di vivere in un piccolo nucleo di coetanei liberamente accettato, mentre l'adulto, l'educatore sarà presente in funzione di colui

che aiuta ed osserva l'andamento del gruppo intervenendo solo nel caso che sia necessario invertire certe tendenze del gruppo stesso.

Questi centri giovanili potrebbero sorgere ad iniziativa di enti locali o di associazioni che non abbiano nulla a che fare con le strutture della organizzazione giudiziaria, come del resto indica il D.P.R. 616 citato.

Occorrerebbe infine pensare a forme nuove di libertà assistita intesa cioè come un aiuto che la società offre al minore, dando vita a gruppi di educatori di quartiere, i quali, anche avvalendosi dell'aiuto di altri giovani, sapessero stabilire dei rapporti leali e validi con i minori devianti e contribuire così alla loro ripresa. Anche questi educatori, assistenti ed animatori sociali dovranno essere espressione della organizzazione e della comunità locale.

Indubbiamente, una volta adottate iniziative quali quelle sopra indicate, vi potrà essere sempre un numero limitato di minori per i quali apparirà necessario un allontanamento dal loro ambiente soprattutto per sottrarli alle pressioni pericolose alle quali sono sottoposti ad opera delle loro stesse famiglie, di adulti o di altri giovani, magari rivolte a strumentalizzarli per imprese delinquenziali.

Per costoro saranno necessarie strutture di appoggio dove sia attuato un maggiore controllo: tali strutture dovranno essere realizzate a livello regionale, provinciale, intercomprensoriale sia per rispondere all'esigenza di allontanare il minore dal suo ambiente e sia perché l'ambito comprensoriale potrebbe essere insufficiente per organizzare una struttura del tipo sopra descritto.

Quando l'azione rivolta al recupero dei minori devianti avrà imboccato nuove strade e il problema della devianza sarà preso in carico dalla comunità, forse potrà più facilmente affrontarsi il problema della elevazione del limite di imputabilità dei minori dai 14 ai 18 anni, che oggi trova tanti ostacoli alla sua soluzione proprio per la mancanza di alternative, per cui viene ritenuto opportuno ancora operare nei confronti dei minori cosiddetti delinquenti con il sistema della pena, intesa nel senso tradizionale.

Comunque fino a quando rimarrà ferma la imputabilità dei minori dai 14 ai 18 anni possono già essere prese alcune iniziative rivolte a tentare almeno di realizzare un migliore recupero e una maggiore protezione della personalità dei minori che, avendo commesso un reato, saranno sottoposti all'intervento

penale del giudice minorile e, a volte, dovranno subire una carcerazione o di natura preventiva o quale espiazione di una pena loro inflitta.

Innanzitutto sarà necessario battere con coraggio, in sede di riforma del sistema penale, soprattutto per i minori, la via già accennata della previsione di pene alternative, sia perché queste possono essere più efficaci e sia per evitare promiscuità pericolose nel carcere e una maggiore emarginazione dei minori, nonché giungere all'abolizione della distinzione tra pene e misure di sicurezza (ad es., il riformatorio) che appaiono, come si è detto, inaccettabili per la inadeguatezza della durata e perché sono vissute come un duplicato della pena.

I minori condannati, a parte la più larga applicazione delle novità contenute nel nuovo ordinamento penitenziario, non dovranno mai vivere in un carcere per adulti e le prigioni scuola dovranno esistere almeno in ogni regione onde consentire al minore di rimanere il più possibile vicino al suo ambiente di origine ed essere fornite di personale e di strumenti educativi adeguati. Anche in merito alla carcerazione preventiva dei minori sarebbe indispensabile che tale misura potesse essere disposta esclusivamente dal magistrato, che il minore non venisse mai a trovarsi insieme con gli adulti e che si giungesse il più tempestivamente possibile al giudizio e alla esecuzione della sentenza di condanna eventualmente pronunciata, in modo che il giovane sapesse subito quale è la sua sorte, e ciò che la società richiede da lui.

Ci sembra indispensabile sottolineare, soprattutto per i minori, che la carcerazione preventiva abbia la durata più breve possibile e che il danno di un eccessivo protrarsi di essa non possa neppure essere attenuato dalla possibilità da alcuni sostenuta di applicazione durante la fase di custodia preventiva delle misure alternative previste dal nuovo ordinamento penitenziario per la fase di espiazione della pena (affidamento al servizio sociale, semilibertà, lavoro all'esterno), perché tale previsione potrebbe costituire un incentivo a considerare erroneamente la custodia preventiva come momento di trattamento rieducativo, e quindi a prostrarla nel tempo.

Essenziale e urgente è, invece, che si giunga ad evitare in ogni caso che il minore sia giudicato da magistrati ordinari anche nelle ipotesi di concorso da parte sua nella commissione di un medesimo reato con imputati adulti, proprio per evitare il peri-

colo sopra accennato che il magistrato ordinario non si faccia carico degli effetti disastrosi di una carcerazione prolungata per la personalità del minore. Piuttosto che un uso aberrante e pericoloso, per quanto si è sopra accennato, della custodia preventiva, andrebbe invece esaminata ed approfondita l'ipotesi di dare alla detenzione un significato di misura non tanto preventiva-repressiva ma in qualche modo costruttiva. È un tentativo compiuto dai *detention centres* britannici e dal sistema germanico dello *jugend-arrest* nati dalla idea di utilizzare le pene brevi (di qualche settimana, di qualche giorno, di fine settimana, di periodi di vacanza) intese come *shock* e come via per far affrontare al minore il principio di realtà che nella nostra società duramente si manifesta anche attraverso l'impatto con il carcere. Il minore va, infatti, richiamato anche ai suoi doveri e alle sue responsabilità e una pressione del genere potrebbe costituire per lui un'occasione di richiamo concreto. Naturalmente tali pene brevi andrebbero sempre scontate in stabilimenti esclusivamente destinati ai minori.

Al di là però delle iniziative suindicate va sottolineata ancora una volta l'urgenza di impostare quella politica socio-assistenziale da parte degli enti locali indicata dal D.P.R. 616 che potrebbe avere un effetto positivo e determinante, senza dubbio se unita ad iniziative politiche più generali, per un'opera di prevenzione del disadattamento minorile.

Se questi fatti nuovi non avverranno, si verificherà, purtroppo, anche in conseguenza del momento difficile che attraversa il paese, un incremento delle soluzioni custodialistiche per tutti, compresi i minori, con risultati negativi non solo, come è logico, per il recupero del ragazzo ma anche per le esigenze di difesa sociale perché si provocherà un aumento del disadattamento e poi della delinquenza giovanile.

RIASSUNTO

L'impatto con il carcere si presenta per tutti, in particolare per i minori, gravemente pericoloso: infatti il carcere non serve quasi mai a svolgere un'opera rieducativa e a volte è causa di ulteriore emarginazione e criminalizzazione per cui non serve neppure a garantire la società da un allargamento dell'area delinquenziale. Per i minori l'impatto avviene prevalentemente a livello di custodia preventiva, il che contribuisce ad aumentare i pericoli per loro. Una soluzione alternativa non è rappresentata dal riformatorio soprattutto a causa della indeterminatezza della durata di tale misura oltre al fatto che esso si presenta spesso come un carcere.

La via alternativa da battere è quella della decriminalizzazione e della depenalizzazione per certi comportamenti e della previsione di pene alternative, ma soprattutto quella di una vasta ed efficace azione di prevenzione da attuarsi dalla comunità locale secondo le indicazioni contenute nel D.P.R. 616 del 1977. Infatti i giovani che entrano nel circuito della giustizia sono quelli che hanno compiuto esperienze negative ad altri precedenti livelli, alle quali potrebbe ovviare la comunità locale e i servizi da essa promossi e istituiti, utilizzando anche la collaborazione di altri giovani.

Qualora il minore debba poi subire l'impatto con il carcere, è necessario che non si trovi mai insieme agli adulti, che i carceri minorili si presentino come piccole strutture legate al territorio, che la custodia preventiva sia sempre disposta dal magistrato e sia di breve durata. Si potrebbe pensare anche a prevedere la possibilità di infliggere pene brevi e di limitata durata al minore come momento per lui di richiamo alla realtà e di riconsiderazione della condotta da lui tenuta.

RESUME

L'impact avec la prison est pour tout le monde, et surtout pour les mineurs, extrêmement dangereux: en effet, la prison ne sert presque jamais pour atteindre une forme de rééducation et parfois elle est même la cause d'une émargination ultérieure et d'une plus grande criminalisation: c'est pourquoi elle ne sert même pas à garantir la société vis-à-vis d'une extension du phénomène de la délinquance. Pour les mineurs cet impact a lieu surtout au niveau de garde préventive, ce qui fait encore plus augmenter les dangers qui les concernent. Une solution alternative n'est pas celle de la maison de correction, étant donné le caractère d'indétermination de sa durée et le fait qu'elle est souvent une véritable prison.

La voie alternative à suivre est celle de la décriminalisation pour certaines conduites, et de leur dépénalisation, ainsi que de la prévision de peines alternatives. Mais elle surtout celle d'une vaste et efficace action de prévention à mettre en oeuvre par la communauté locale suivant les indications dont au D.P.R. 616 de 1977. En effet, les jeunes pris dans le cercle de la justice sont ceux ayant fait des expériences négatives à d'autres niveaux précédents, auxquelles pourraient obvier la communauté locale et les services qu'elle aurait promus et créés, en ayant recours aussi à la collaboration d'autres jeunes gens.

Au cas où le mineur devrait quand même subir l'impact avec la prison, il est indispensable qu'il ne soit jamais avec les adultes, que les prisons des mineurs se présentent comme de petites structures liées au territoire, que la garde préventive soit toujours établie par le magistrat et qu'elle soit de courte durée. On pourrait penser aussi à prévoir la possibilité d'infliger des peines d'une durée limitée au mineur en tant que moment lui servant de rappel à la réalité et de réconsidération de la conduite qu'il a tenue.

SUMMARY

The impact with the prison appears to be seriously dangerous, especially for minors: in fact, prisons, while almost never conducive to a re-educational work, are sometimes responsible for a further exclusion and criminalization, whereby they not even protect society from an extension of the delinquent area. For minors, the impact usually takes place at the level of custody, and this further increases the dangers for them. The reformatory in no way represents an alternative solution, chiefly because of the indeterminateness of the duration of such a measure, aside from the fact that it is often similar to a prison.

The alternative way to be followed is that providing a decriminalization and a depenalization for some behaviours, and that envisaging alternative punishments, but, chiefly, that providing an effective action of prevention to be implemented by the local community in pursuance of the indications contained in the Decree of

the President of the Republic of Italy No. 616 of 1977. In fact, the youths entering the justice circuit are those who made negative experiences at other previous levels, which could be remedied by the local community and by the services promoted and established by it, also through the collaboration of other youths.

If the minor cannot help experiencing the impact with the prison, it is necessary to prevent him from coming into contacts with the adults, and to ensure that the juvenile prisons never appear as small structures tied up with the territory; that custody be in all cases ordered by the judge; and that it always be of short duration. The possibility might be also envisaged of inflicting punishments involving a short period of detention for the minor, as a means for having him look to reality and to reconsider his misbehaviour.

RESUMEN

El impacto con la cárcel se presenta como gravemente peligroso para todos y particularmente para los menores: de hecho, la cárcel casi nunca ayuda en el desarrollo de una obra de reeducación y a veces es causa de ulterior emarginación y criminalidad puesto que no sirve ni siquiera para defender a la sociedad de un alargamiento del área de la delincuencia. El impacto para los menores sucede prevalentemente a nivel de custodia preventiva, lo cual contribuye a aumentar los peligros para ellos. El reformatorio no representa una solución alternativa sobre todo a causa de la indeterminación de la duración de dicha medida además del hecho que el reformatorio a menudo se presenta como cárcel.

La vía alternativa por seguir es aquella de la no incriminación y de la no penalización por determinados comportamientos y la previsión de penas alternativas, pero sobre todo aquella de una vasta y eficaz acción de prevención a actuarse por la comunidad local según las indicaciones contenidas en el D.P.R. 616 de 1977. Efectivamente, los jóvenes que entran en el circuito de la justicia son aquellos que han cumplido experiencias negativas en otros niveles precedentes, a los cuales podría obviar la comunidad local y los servicios promovidos e instituidos por ella, utilizando también la colaboración de otros jóvenes.

En el caso de que el menor deba soportar luego el impacto con la cárcel, es necesario que no se encuentre nunca junto con los adultos, que las cárceles para menores se presenten como pequeñas estructuras ligadas al territorio, que la custodia preventiva sea dispuesta siempre por el magistrato y sea de breve duración. Se podría pensar también a prever la posibilidad de aplicar al menor penas breves y de limitada duración, como momento para él de regreso a la realidad y de reconsideración de su conducta.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Kontakt mit dem Gefängnis ist für alle; insbesondere für Minderjährige, sehr gefährlich; tatsächlich übt das Gefängnis nie eine erziehende Tätigkeit aus, manchmal ist es sogar Grund für eine weitere Ausschliessung und Kriminalisierung; deshalb ist die Gesellschaft nie vor einer Erweiterung des Verbrecher-Bereichs geschützt. Die Minderjährigen kommen überwiegend mit dem Gefängnis in Kontakt in Form einer Schutzhaft; das gerade aber erhöht auch die Gefahr für sie. Eine alternative Lösung ist durch die Erziehungsanstalt nicht gegeben, vor allem nicht durch die Unbestimmtheit der Dauer solcher Massnahmen und ausserdem hat sie oft Gefängnischarakter.

Der alternative Weg, der eingeschlagen werden muss, ist jener der Dekriminalisierung und der Nichtbestrafung bestimmter Verhalten sowie ein Vorausschicken alternativer Strafen, aber vor allem auch jener Weg einer breitangelegten und wirksamen Vorbeugungs-Aktion, die durch die örtliche Gemeinschaft gemäss den Indikationen, welche im D.P.R. 616/1977 enthalten sind. Tatsächlich handelt es

sich bei den Jugendlichen, die in den Kreis der Justiz geraten, um jene, die negative Erfahrungen auf anderen vorhergegangenen Niveaus gemacht haben; diesen könnte die örtliche Gemeinschaft und die von ihr eingeführten und eingerichteten Dienststellen vorbeugen, indem man auch die Mitarbeit anderer Jugendlicher benützt.

Wenn der Jugendliche doch in Kontakt mit dem Gefängnis kommt, so ist es nötig, dass er nie mit Erwachsenen zusammentrifft, dass sich die Jugend-Gefängnisse als eine kleine Strukturen zeigen, die an das Gebiet gebunden sind, dass die Schutzhaft stets von der Justiz verfügt wird und von kurzer Dauer ist. Man könnte auch an die Möglichkeit denken, Strafen dem Jugendlichen aufzürlegen, die von kurzer und begrenzter Dauer sind, um ihn in die Wirklichkeit zurückzurufen und um ihm Gelegenheit zu geben, über sein Benehmen nachdenken zu können.